

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)  
17 settembre 2003

Causa T-233/02

**Charis Alexandratos e Maria Panagiotou**  
**contro**  
**Consiglio dell'Unione europea**

«Dipendenti – Ricorso di annullamento – Concorso generale –  
Decisione della commissione giudicatrice di non ammissione alle prove orali –  
Portata dell'obbligo di motivazione – Portata del controllo giurisdizionale –  
Rispetto delle norme che presiedono ai lavori della commissione»

Testo completo in greco . . . . . II - 989

**Oggetto:** Ricorso diretto a ottenere l'annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale del Consiglio A/393 (2000/C98 A/02) con la quale i ricorrenti non sono stati ammessi alle prove orali del detto concorso.

**Decisione:** Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

## Massime

*1. Dipendenti – Concorso – Commissione giudicatrice – Rigetto di candidatura – Obbligo di motivazione – Portata – Rispetto della segretezza dei lavori (Statuto del personale, art. 25; allegato III, art. 6)*

*2. Dipendenti – Concorso – Commissione giudicatrice – Rispetto della segretezza dei lavori – Ambito di applicazione – Criteri di correzione – Inclusione (Statuto del personale, allegato III, art. 6)*

*3. Dipendenti – Concorso – Valutazione dell'idoneità dei candidati – Discrezionalità della commissione giudicatrice – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Statuto del personale, allegato III)*

*4. Dipendenti – Concorso – Modalità e contenuto delle prove – Discrezionalità della commissione giudicatrice – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Statuto del personale, allegato III)*

1. L'obbligo di motivazione di una decisione che arreca pregiudizio ha lo scopo, da un lato, di fornire all'interessato le indicazioni necessarie per accertare se la decisione sia o meno fondata e, dall'altro, di rendere possibile il sindacato giurisdizionale su di essa.

Per quanto riguarda le decisioni di una commissione giudicatrice di concorso, tale obbligo di motivazione deve tuttavia conciliarsi con il rispetto del vincolo di segretezza cui sono soggetti i lavori della commissione stessa in forza dell'art. 6 dell'allegato III dello Statuto.

I lavori di una commissione giudicatrice di concorso comportano, di regola, almeno due distinte fasi, vale a dire, in primo luogo, l'esame delle candidature al fine di selezionare i candidati ammessi al concorso e, in secondo luogo, l'esame dell'idoneità dei candidati al posto da coprire al fine di redigere un elenco degli idonei. La seconda fase dei lavori della commissione giudicatrice è essenzialmente di natura comparativa ed è quindi coperta dal segreto che caratterizza tali lavori. Queste valutazioni di natura comparativa cui procede la commissione giudicatrice si riflettono nel punteggio che quest'ultima attribuisce ai candidati, punteggio che è l'espressione del giudizio di valore formulato su ciascuno di essi. Di conseguenza, tenuto conto del vincolo di segretezza cui sono soggetti i lavori della commissione giudicatrice, la comunicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato nelle varie prove costituisce una motivazione sufficiente delle decisioni della commissione. Una motivazione siffatta non lede i diritti dei candidati in quanto consente loro di conoscere il giudizio di valore assegnato alle loro prestazioni e dà loro modo di accertare, se del caso, che effettivamente non hanno ottenuto il punteggio richiesto dal bando di concorso per l'ammissione a determinate prove o al complesso delle prove d'esame.

(v. punti 24-27)

Riferimento: Corte 14 giugno 1972, causa 44/71, Marcato/Commissione (Racc. pag. 427, punti 19 e 20); Corte 15 marzo 1973, causa 37/72, Marcato/Commissione (Racc. pag. 361, punti 18 e 19); Corte 4 dicembre 1975, causa 31/75, Costacurta/Commissione (Racc. pag. 1563, punti 10 e 11); Corte 26 novembre 1981, causa 195/80, Michel/Parlamento (Racc. pag. 2861, punto 22); Corte 4 luglio 1996, causa C-254/95 P, Parlamento/Innamorati (Racc. pag. I-3423, punti 24, 26, 31 e 32); Corte 19 settembre 2000, causa C-156/98, Germania/Commissione (Racc. pag. I-6857, punto 96); Tribunale 29 gennaio 1998, causa T-157/96, Affatato/Commissione, (Racc. PI pagg. I-A-41 e II-97, punti 34 e 35)

2. I criteri per la correzione adottati dalla commissione giudicatrice di un concorso prima dello svolgimento delle prove costituiscono parte integrante delle valutazioni di carattere comparativo cui procede la commissione sui rispettivi meriti dei candidati. L'osservanza dell'obbligo di motivazione, nel caso della decisione di una commissione giudicatrice di non ammettere alcuni candidati alle prove orali del concorso, non implica che agli interessati siano comunicati i criteri di valutazione, né che siano fornite le copie corrette recanti le valutazioni della commissione giudicatrice, né spiegazioni supplementari sul giudizio di valore espresso dalla commissione giudicatrice su ciascuno di loro. La comunicazione del punteggio ottenuto da ciascun candidato che contesta il proprio insuccesso costituisce una motivazione sufficiente della decisione della commissione giudicatrice di non

ammetterlo alle prove orali. Questa conclusione non è inficiata dal fatto che candidati non prescelti possano, se del caso, ottenere da parte dell'istituzione organizzatrice del concorso di cui trattasi le loro copie corrette e/o i criteri generali di valutazione stabiliti dalla commissione giudicatrice, e ciò mediante una comunicazione deliberata di documenti nel corso di un procedimento giurisdizionale fra tale istituzione e i detti candidati, oppure in forza di una prassi adottata dall'istituzione, volta a garantire una trasparenza dei procedimenti di assunzione pur rispettando la regola della segretezza dei lavori della commissione giudicatrice, sancita dall'art. 6 dell'allegato III allo Statuto.

(v. punti 30 e 31)

Riferimento: Parlamento/Innamorati, già citata, punto 29; Tribunale 30 maggio 1995, causa T-289/94, Innamorati/Parlamento (Racc. PI pagg. I-A-123 e II-393)

3. Gli apprezzamenti espressi da una commissione giudicatrice allorché valuta le conoscenze e l'idoneità dei candidati hanno anzitutto carattere comparativo e tali apprezzamenti, che costituiscono espressione di un giudizio di valore relativo alla prestazione del candidato nella prova, rientrano nell'ampio potere discrezionale di cui dispone la commissione e possono essere sottoposti al controllo del giudice comunitario soltanto in caso di violazione patente delle norme che disciplinano i lavori della commissione stessa. Ne consegue che quando, nell'ambito di un ricorso di annullamento contro la decisione di una commissione giudicatrice di concorso che dichiara il mancato superamento di una prova da parte del ricorrente, quest'ultimo non invoca una violazione delle dette norme o non fornisce la prova di tale violazione, la fondatezza del giudizio espresso dalla commissione giudicatrice sulla prestazione dell'interessato nel corso di tale prova non rientra nel sindacato del Tribunale.

(v. punto 50)

Riferimento: Tribunale 15 luglio 1993, cause riunite T-17/90, T-28/91 e T-17/92, Camara Alloisio e a./Commissione (Racc. pag. II-841, punto 90); Tribunale 1° dicembre 1994, causa T-46/93, Michaël-Chiou/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-297 e II-929, punto 49); Tribunale 21 maggio 1996, causa T-153/95, Kaps/Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I-A-233 e II-663, punto 49); Tribunale 14 luglio 2000, causa T-146/99, Teixeira Neves/Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I-A-159 e II-731, punto 41); Tribunale 25 giugno 2003, causa T-72/01, Pyres/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-169 e II-861, punto 39)

4. La commissione giudicatrice di un concorso gode di un'ampia discrezionalità in merito alle modalità e al contenuto dettagliato delle prove previste nell'ambito del concorso. Analogamente, il Tribunale non può sostituire la propria valutazione a quella della commissione giudicatrice per quanto riguarda il grado di difficoltà delle prove. Il giudice comunitario non può pertanto censurare le modalità delle prove se non nella misura necessaria a garantire la parità di trattamento tra i candidati e l'obiettività della scelta operata tra di loro.

(v. punto 55)

Riferimento: Teixeira Neves/Corte di giustizia, già citata, punto 37; Tribunale 17 gennaio 2001, causa T-189/99, Gerochristos/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-11 e II-53, punto 25)